

avvocati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] registro generale 7461/2023
[REDACTED]; Numero sezionale 4633/2024
Numero di raccolta generale 1794/2025
Data pubblicazione 25/01/2025

- resistenti con mandato

avverso la sentenza n. 551/2022 della CORTE D'APPELLO DI
LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il
21/09/2022 R.G.N. 492/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2024 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO CHE:

1. La Corte di Appello indicata in epigrafe ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dall'odierna società ricorrente avverso un avviso di addebito a titolo di contributi per l'anno 2012.

2. Per la Corte territoriale, non vi erano i presupposti per i benefici contributivi in quanto la società cooperativa non aveva rispettato i minimi contrattuali previsti dai contratti territoriali; nello specifico, aveva applicato il contratto provinciale degli operai agricoli della provincia di Taranto in luogo di quello degli operai agricoli della provincia di Bari, ove invece i lavoratori avevano reso la prestazione; ciò aveva determinato «differenti inquadramenti, una minore retribuzione, quindi un minore carico retributivo». Per la Corte di merito, inoltre, non era provato che prima dell'accesso (ispettivo) fosse stata regolarizzata la posizione contributiva dei lavoratori per i quali erano state fruite le agevolazioni.

3. Avverso tale pronuncia, la società consortile ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura. L'Inps ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.



CONSIDERATO CHE:

4. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., è dedotta la violazione dell'art. 1, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6, comma 9, del D.L. nr. 338 del 1989 convertito con modificazioni in legge nr. 389 del 1989, anche in relazione all'art. 132, comma 2, nr. 4 c.p.c., nonché del messaggio INPS, prot. nr. 9926 del 12 giugno 2012 oltre all'errata valutazione della documentazione.

5. Parte ricorrente assume, complessivamente, un'inesatta interpretazione della normativa di riferimento. La Corte di appello si sarebbe limitata alla statuizione di necessità dell'applicazione del contratto provinciale relativo all'ambito territoriale di riferimento, senza considerare che la condotta del datore di lavoro era stata improntata al rispetto della normativa di legge, con applicazione del contratto collettivo maggiormente aderente alla propria organizzazione aziendale. Il contratto provinciale di Taranto aveva consentito il riconoscimento della voce «missione/trasferta» ai lavoratori che risiedevano nella provincia di Taranto e lavoravano in quella di Bari.

6. Il motivo è infondato.

7. È in discussione l'individuazione del contratto collettivo da applicare per conformare la condotta aziendale alla previsione di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 6, comma 9, D.L. nr. 338 del 1989.

8. Nel dettaglio, l'art. 1, al comma 1, individua il minimo contributivo imponibile nell'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne



derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Numero registro generale 7461/2023

Numero sezionale 4633/2024

Numero di raccolta generale 1794/2025

Data pubblicazione 25/01/2025

9. L'art. 6, comma 9, chiarisce, poi, che «Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: a) [...] b)[...] c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1».

10. Nell'esaminare la disciplina che deriva dalla combinazione delle due previsioni, la Corte ha chiarito che, quando si tratta di fare applicazione di benefici contributivi, destinati ad operare nell'area pubblica dell'economia, il riconoscimento di dette agevolazioni passa attraverso l'applicazione da parte dell'impresa ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali vigenti per il settore di appartenenza e corrispondente all'attività in concreto svolta dall'azienda, o anche del contratto collettivo previsto per un diverso settore, se comunque più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello che avrebbe dovuto essere applicato in base all'inquadramento dell'azienda (v. fra tante, Cass. n. 27503 del 2019).

11. Nel caso di specie, i giudici territoriali si sono attenuti all'indicata *regula iuris* ed hanno effettuato la valutazione normativamente imposta. Come riportato nello storico di lite, la sentenza impugnata valorizza, ai fini dell'esclusione del diritto alle riduzioni contributive, l'applicazione di un contratto provinciale diverso da quello vigente nell'ambito territoriale di riferimento che ha comportato «differenti inquadramenti, una minore retribuzione, quindi un minore carico retributivo». A ben vedere, i giudici di merito hanno attribuito rilievo al contratto provinciale di Bari non perché (o comunque non solo perché) applicato nella provincia di svolgimento della prestazione lavorativa ma in quanto più vantaggioso, con un giudizio che è dunque coerente con le premesse teoriche innanzi indicate.



12. Con il secondo motivo, formulato nei medesimi termini del primo, si deduce l'errore della Corte di appello nel non aver valutato che la documentazione in atti attestava il riallineamento retributivo ovvero la regolarizzazione spontanea prima dell'accertamento ispettivo.

13. Il motivo, argomentato *sub specie* di violazione di legge, è inammissibile. All'evidenza, è dedotto un errore su un fatto (l'avvenuta regolarizzazione contributiva) che la Corte di appello ha, comunque, valutato ed escluso.

14. Con il terzo motivo – ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione dell'art.132, comma 2, cod.proc.civ. e l'errata valutazione delle conclusioni formulate dalla società nel giudizio di merito.

15. Anche il terzo motivo, per come genericamente formulato, è infondato.

16. Le conclusioni riportate a pag. 12 del ricorso per cassazione evidenziano che la ricorrente aveva chiesto di «accertare e dichiarare il diritto della ricorrente [...] alla conservazione dei diritti di fiscalizzazione degli oneri sociali per l'anno 2012 ex art. 6, comma 9, del DL 338/1989[...] nonché alla conservazione ed al riconoscimento, ad ogni effetto di legge, di ogni beneficio fiscale e contributivo, connesso al rispetto dei CCNL agricoli [...]».

17. Le statuizioni della Corte di appello, per quanto fin qui osservato, sono coerenti con la domanda, nei limiti in cui la stessa è riportata in questa sede ed è valutabile dal giudice di legittimità.

18. Conclusivamente, il ricorso va rigettato mentre nulla va statuito in ordine alle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell'INPS. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.



PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - *bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 13 novembre 2024.

Il Presidente
Umberto Berrino

